

# INPS

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



*Direzione Centrale* □

*Organizzazione* □

□

*Direzione Centrale* □

*delle Entrate Contributive* □

□

*Direzione Centrale* □

*Finanza, Contabilità e Bilancio* □

□

*Direzione Centrale* □

*Sistemi Informativi e Telecomunicazioni* □

Roma, 2 Febbraio 2005

Circolare n. 19

*Ai Dirigenti centrali e periferici*  
*Ai Direttori delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*periferici dei Rami professionali*  
*Al Coordinatore generale Medico legale e*  
*Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente*  
*Ai Consiglieri di Amministrazione*  
*Al Presidente e ai Membri del Consiglio*  
*di Indirizzo e Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*  
*Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati 3

**OGGETTO:** ||Convenzione tra l'INPS e le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro aderenti alla Confesercenti e dei lavoratori firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle aziende del settore Turismo per la riscossione dei contributi tramite il modello F24 da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali settore Turismo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.||

**SOMMARIO:** *L'Istituto assume il servizio di esazione delle quote di associative e contrattuali da destinare al finanziamento degli Enti Bilateralidel settore Turismo, che le aziende del settore medesimo verseranno tramite il mod. F24.*

In data 8 luglio 2004, il Presidente dell'Istituto ha sottoscritto una convenzione con le Associazioni dei

datori di lavoro: ASSHOTEL, FIEPET, ASSOVIAGGI, FIBA, ASSOCAMPING e dei lavoratori: FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle aziende del settore Turismo, per la riscossione dei contributi associativi e contrattuali di cui al CCNL del 22/01/1994 e successive modifiche e integrazioni, da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Turismo.

Si allega il testo della convenzione (all. n. 1), di cui si illustrano di seguito, i punti salienti.

- 1) Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 le Associazioni sindacali sopraelencate affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi per gli Enti Bilaterali di cui al CCNL del 22/01/1994 per i dipendenti delle aziende del settore turismo che sarà indicato dalle stesse e sarà versato all'INPS a mezzo del modello F24.

Al riguardo si richiama l'attenzione sulla circostanza che il versamento dei contributi per gli Enti Bilaterali verrà effettuato tramite il modello F24.

Per consentire tale modalità di versamento l'INPS ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che lo ha concesso, il seguente codice: **TUEB**.

Il datore di lavoro che intende versare il contributo associativo per l'Ente Bilaterale per il Turismo, appositamente costituito tra le Associazioni sopra citate, indicherà negli appositi campi previsti nella sezione INPS, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i dati necessari al versamento dei contributi associativi: nel campo "codice sede", il codice della sede INPS territorialmente competente; nel campo "causale contributo" il codice: **TUEB**; nel campo "matricola INPS", la matricola dell'azienda interessata, quindi, il periodo di riferimento e infine l'importo del contributo.

Le Organizzazioni Sindacali provvederanno a comunicare alle aziende aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porteranno a conoscenza delle aziende aderenti che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

- 2) L'INPS considererà versato il solo importo che, allo specifico titolo, verrà indicato dalle aziende sul modulo F24.  
E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributi associativi in parola e l'intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in parola.

- 3) E' esclusa altresì per l'Istituto ogni responsabilità dall'applicazione della convenzione, sia nei confronti delle imprese, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 1 dell'atto convenzionale, sia infine verso terzi.

I rapporti conseguenti all'attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all'eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente fra le Organizzazioni Sindacali e le imprese interessate.

- 4) L'importo della spesa che le Organizzazioni Sindacali dovranno rimborsare all'INPS per l'espletamento del servizio è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 5.02.2002 nella misura di € 0,76 per singolo F24.

Per la concreta attuazione della convenzione le Organizzazioni Sindacali firmatarie della convenzione stessa hanno costituito un Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali.

- 5) In base alla convenzione le Sedi periferiche dell'Istituto verseranno, senza interessi, somme pari agli importi riscossi per contributo associativo risultanti dagli F24 elaborati in ciascun mese al netto del rimborso spese dovuto.



Nella maschera che appare vanno indicati i seguenti parametri:

- *in corrispondenza dell'anno*: l'esercizio contabile;
- *il tipo operazione*: E2 (che ha il significato di contabilizzazione F24);
- *il conto*: GPA 25/130;
- *la data registrazione*: il primo e l'ultimo giorno del mese contabile, nonché, naturalmente, l'anno.

Infine, si ritiene opportuno precisare che il Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Turismo in argomento è distinto da quello di cui alla circolare n. 20 del 29 gennaio 2003, che, pur riguardando lo stesso settore, è stato costituito da Associazioni sindacali dei datori di lavoro diverse da quelle aderenti alla CONFESERCENTI.

Pertanto, le Sedi avranno cura di porre la massima attenzione al momento del riversamento dei contributi associativi affinché ciascun Fondo possa ricevere correttamente le somme di propria spettanza.

Nell'allegato n. 3 vengono riportati i conti GPA 11/130, GPA 25/130 e GPA 35/130, di nuova istituzione.

Il Direttore Generale  
Crecco

## Allegato 1

CONVENZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO ADERENTI ALLA CONFESERCENTI E DEI LAVORATORI FIRMATARIE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL SETTORE TURISMO E L'INPS, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI BILATERALI DEL SETTORE TURISMO, AI SENSI DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973, N. 311.

L'anno 2004, il giorno...8...del mese di ...luglio...2004.. in Roma

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi

e

l'Associazione Italiana Imprenditori d'Albergo (ASSHOTEL)  
la Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turisti (FIEPeT)  
l'Associazione Italiana Agenzie di Viaggi e Turismo (ASSOVIAGGI)  
la Federazione Italiana Imprese Balneari (FIBA)  
l'Associazione dei Campeggi Turistico-Ricettivi (ASSOCAMPING)

aderenti alla Confesercenti;

la FILCAMS-CGIL  
la FISASCAT-CISL  
la UILTUCS-UIL

delle OO.SS.LL.

premesse:

- che l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 prevede che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può assumere su richiesta delle Associazioni Sindacali a carattere nazionale la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti collettivi di lavoro;
- che il CCNL del 6/10/94 e successive modificazioni e integrazioni per i dipendenti delle aziende del Settore Turismo stipulato tra la ASSHOTEL, FIEPeT, ASSOVIAGGI, FIBA, ASSOCAMPING da una parte, e la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL dall'altra, definiscono la costituzione e il finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Turismo;

visti:

- la determinazione commissariale n 1734..... del 21-04-04;
- le lettere n. 6/PP/50182/RCS/Conv del 18.02.04 e n. 61 del 12.01.04 con le quali l'INPS è autorizzato a stipulare la convenzione richiesta dalle OO. SS. con nota n. 2907377 del 20.11.03;
- il D.L.vo n.196 del 30.06.03 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

si conviene quanto segue

#### Art.1

Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, le Associazioni Sindacali indicate in epigrafe affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi per gli Enti Bilaterali di cui al CCNL del 6/10/94 per i dipendenti dalle aziende del settore Turismo e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art.2

Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 avverrà alle stesse scadenze previste per la riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

Le aziende associate provvederanno ad effettuare il versamento tramite il modello F 24 indicando, nella Sezione INPS, i dati necessari distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

#### Art.3

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, le Organizzazioni Sindacali provvederanno a comunicare alle aziende aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano inoltre a portare a conoscenza delle aziende aderenti, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

#### Art.4

L'INPS considererà versato a titolo di contributo per assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo F 24, identificato dall'apposito codice "causale contributo".

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

#### Art.5

L'INPS verserà al Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali, di cui al successivo art.7, entro la fine di ciascun mese, i contributi di cui al precedente art.1 contabilizzati nel mese precedente.

Dall'ammontare dei contributi di cui al precedente comma saranno detratti gli oneri derivanti dal costo del servizio reso, maggiorato dell'IVA, di cui al successivo art.6.

#### Art.6

Le Organizzazioni che costituiscono il Fondo si impegnano a corrispondere all'Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5.02.02.

E' a carico delle Organizzazioni, oltre alle spese, anche ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.

Le Organizzazioni si impegnano ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

#### Art.7

Per la concreta attuazione della convenzione le Organizzazioni Sindacali, firmatarie della convenzione stessa, costituiranno un Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali, ne comunicheranno all'INPS l'avvenuta costituzione, il nome del responsabile ed il numero di conto corrente bancario su cui effettuare le rimesse oggetto della convenzione.

Il responsabile del Fondo, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.

Qualsiasi variazione del conto corrente e del responsabile del Fondo dovrà essere fatta con comunicazione congiunta delle Organizzazioni sottoscrittrici della convenzione.

#### Art.8

I dati relativi alle riscossioni dei contributi di cui trattasi verranno messi a disposizione del Fondo entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.

Il responsabile del Fondo potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.

I dati relativi ai dipendenti e alle retribuzioni affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione dei modelli DM10/2.

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano all'adempimento della denuncia e/o del versamento dei contributi di cui trattasi.

## Art.9

In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l'INPS è esonerato - e le Organizzazioni Sindacali stipulanti lo riconoscono esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti delle aziende aderenti all'Associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.

I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per contributi associativi, dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e le aziende interessate.

In particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie al Fondo dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.

## Art.10

La presente convenzione sarà operante non appena saranno stati approntati i necessari strumenti operativi ed avrà validità sino al 31 dicembre 2004. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno sei mesi prima della scadenza.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Avv. Gian Paolo Sassi

Il Presidente dell'ASSOCAMPING  
Dr. Carlo Alberto Ferrari

Il Presidente dell'ASSHOTEL  
Dott. Claudio Albonetti

Il Presidente dell'ASSOVIAGGI  
Dott. Massimo Bonacchi

Il Presidente della FIBA  
Dott. Renato Papagni

Il Presidente della FIEPeT  
Dott. Ermes Anigoni

Il Segretario Generale  
della FILCAMS-CGIL  
Dr. Ivano Corraini

Il Segretario Generale  
della FISASCAT-CISL  
Dr. G. Battista Baratta

Il Segretario Generale  
della UILTuCS-UIL  
Dr. Brunetto Boco



## Allegato 2

ENTE BILATERALE TURISMO

INTESTAZIONE			CIN	ABI	CAB	C/C
E.B.N. VALLE D'AOSTA	IT	29	Z	3400	3216	000000065367
E.B.N. PIEMONTE	IT	6	T	3400	3216	000000065446
E.B.N. LOMBARDIA	IT	88	P	3400	3216	000000065525
E.B.N. VENETO	IT	73	L	3400	3216	000000065604
E.B.N. FRIULI VENEZIA GIULIA	IT	30	A	3400	3216	000000065780
E.B.N. LIGURIA	IT	47	E	3400	3216	000000065859
E.B.N. EMILIA ROMAGNA, PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, PIACENZA, RAVENNA, REGGIO EMILIA, RIMINI, FORLI	IT	31	Y	3400	3216	000000065938
E.B.N. EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA MODENA	IT	32	N	3400	3216	000000069202
E.B.N. TOSCANA	IT	7	R	3400	3216	000000066060
E.B.N. UMBRIA	IT	16	T	3400	3216	000000066139
E.B.N. MARCHE	IT	86	M	3400	3216	000000066218
E.B.N. ABRUZZO	IT	55	E	3400	3216	000000066394
E.B.N. MOLISE	IT	83	F	3400	3216	000000068193
E.B.N. LAZIO, PROVINCE DI VITERBO, LATINA, RIETI, FROSINONE	IT	68	B	3400	3216	000000068272
E.B.N. LAZIO, PROVINCIA DI ROMA	IT	62	W	3400	3216	000000068922
E.B.N. CAMPANIA	IT	60	X	3400	3216	000000068351
E.B.N. BASILICATA	IT	37	R	3400	3216	000000068430
E.B.N. PUGLIA	IT	54	V	3400	3216	000000068509
E.B.N. CALABRIA	IT	11	K	3400	3216	000000068685
E.B.N. SICILIA	IT	93	G	3400	3216	000000068764
E.B.N. SARDEGNA	IT	70	A	3400	3216	000000068843
E.B.N. TRENTO ALTO-ADIGE PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	IT	62	V	3400	3216	000000069044
E.B.N. TRENTO ALTO-ADIGE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	IT	21	K	3400	3216	000000069378

N.B. Il codice completo costituisce il CODICE IBAN

**Il CODICE SWIFT per ricevere bonifici dall'estero da consegnare insieme al CODICE IBAN è TOSCIT3F132**

## VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GPA 11/130
Denominazione completa	Debito verso il Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Turismo, costituito dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro aderenti alla CONFESERCENTI e dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, per contributi associativi e contrattuali riscossi per suo conto
Denominazione abbreviata	DEB.V/FONDO TURISMO (CONFESERCENTI) PER CTR. AS SOC.
Tipo variazione	I
Codice conto	GPA 25/130
Denominazione completa	Contributi associativi e contrattuali riscossi per conto del Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Turismo, costituito dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro aderenti alla CONFESERCENTI e dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL
Denominazione abbreviata	CTR.ASSOC.RISC. PER C/FONDO TURISMO (CONFESERCENTI)
Tipo variazione	I
Codice conto	GPA 35/130
Denominazione completa	Accreditamento al Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali del settore Turismo, costituito dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro aderenti alla CONFESERCENTI e dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, dei contributi associativi e contrattuali riscossi per suo conto
Denominazione abbreviata	ACCRED.FONDO TURISMO (CONFESERCENTI) CTR.ASSOC.